



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli  
IV SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 28026/2010 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22 marzo 2013 con la fissazione del primo dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. scaduto il 21 maggio 2013

TRA

[redacted] nato a Napoli il [redacted],  
[redacted], e [redacted],  
[redacted], entrambi in proprio e quali  
esercenti la potestà dei genitori s. [redacted] Napoli, [redacted]  
[redacted] ed elett.te dom.to in Napoli alla  
Via Francesco Paolo Michetti, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Domenico  
Terraccino (c.f.: TRRDNC75B13F839M) dal quale è rappresentato e difeso in  
virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE

E

[redacted]  
[redacted], in persona del suo legale rappr.te *p.t.*

- CONVENUTO CONTUMACE





**Oggetto:** risarcimento danni.

**Conclusioni:** all'udienza del 22 marzo 2013 il procuratore degli attori si è riportato alle conclusioni di cui all'atto di citazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

██████████ in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, hanno citato in giudizio ██████████ chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore il giorno 7 luglio 2009 all'interno del detto istituto ed, in particolare, del campo sportivo, quando il detto minore, mentre era intento a giocare con altri bambini rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino e della sconnessione della pavimentazione che lo circondava.

██████████, deducendo una responsabilità ex art. 2051 dell'istituto convenuto o, in subordine, contrattuale, atteso il pagamento della retta, hanno chiesto accertarsi la responsabilità del convenuto e, quindi, la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore (biologico e morale), quantificati in Euro 12.832,88; ed al rimborso in favore dei genitori delle spese mediche, oltre interessi e rivalutazione.

L'istituto convenuto non si è costituito ed alla prima udienza è stato dichiarato contumace attesa la rituale citazione.

Escussi due testimoni ed espletata CTU medica la causa è stata assegnata in decisione.





Gli attori hanno chiesto accertarsi la responsabilità dell'istituto convenuto, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. avendo dedotto l'esistenza di una responsabilità oggettiva dell'accaduto da parte del medesimo in qualità di gestore della scuola e, quindi, custode della medesima.

La Suprema Corte in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma *de qua* contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), sembra avere sposato di recente la tesi oggettiva. In particolare, l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sul *"mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, gli attori deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fatrice estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso*





di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode" (in tal senso cfr. Cass. Civ. 25423/2006).

Alla luce di tali argomentazioni, la domanda di risarcimento danni avanzata dai coniugi **Carola** sul presupposto della relazione di custodia tra l'Istituto e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie il campo sportivo) può essere accolta solo laddove sia stata fornita la prova

dalla parte degli attori dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sull'istituto convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.

Quanto al primo elemento, il rapporto di custodia può ritenersi insito nella circostanza che il campo si trovi all'interno dell'istituto scolastico, circostanza che può ritenersi provata attraverso la deposizione dei due testimoni che hanno confermato la circostanza.

In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico tra la cosa in custodia (il campo con la presenza di una buca) e l'evento dannoso (la caduta del minore), la stessa è stata fornita attraverso l'esperita istruzione: entrambi i testi hanno riferito che il minore è caduto mentre durante una fase del gioco correva sul lato del campo dove si trovava questo tombino intorno al quale vi era un dislivello con la contigua pavimentazione in piastrelle.

La presenza di un'insidia all'interno di un campo sportivo, che dovrebbe esserne priva, induce ad escludere ogni concorrente responsabilità del minore o di terzi nella produzione dell'evento.

Deve, quindi, essere affermata l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della società convenuta non avendo quest'ultima fornito la





prova liberatoria che la caduta sul tombino del minore sia stata dovuta al fortuito.

Si deve passare alla liquidazione dei danni subiti dagli attori.

Gli attori hanno chiesto in qualità di genitori, il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale) ed, in proprio, di quelli patrimoniali (spese mediche) e non (danno morale).

Partendo dall'esame del danno non patrimoniale, non può più essere condivisa l'impostazione degli attori che considera le singole voci - danno biologico e morale - come due voci autonome meritevoli ciascuna di una separata liquidazione.

Invero, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010).

In particolare, il danno biologico, secondo il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233), deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica





dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto

dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n. 12083; Cass. 10 marzo

1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale

assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di "danno biologico" rientrano tutte quelle figure di danno non reddituale e perciò non

suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso

criteri equitativi. Pertanto anche il danno estetico rientra nella nozione di danno biologico.

Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale determinato dalla sofferenza patita a seguito di un reato

(come in questo caso nel quale è astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose).

Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua un'autonoma

sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva

cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della

quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).





La liquidazione del danno non patrimoniale, così estensivamente inteso, subito dal ricorrente può, quindi, essere liquidato facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2013.

Con queste tabelle è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard", di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.

Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro del minore (anni 7) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro consistenti in esiti di "esito cicatriziale chirurgico ovalare normocromatico di 2x2,5 c.m. apprezzabile in regione estensoria del gomito destro e disformismo del gomito destro", quantificati dal CTU, con valutazione immune da vizi, nella misura del 4%, si ottiene un importo in base alle tabelle del 2013 di Euro 6.691,00.

Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea assoluta derivante dalle conseguenze patite in occasione del sinistro che può essere liquidato in Euro 100,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta quantificati in complessivi 42 giorni e, quindi, Euro (100,00 x 42gg. => 4.200,00. Il danno da invalidità temporanea parziale, valutato dal CTU, in





gg. 30 al valore del 50% ed in 30 giorni al valore medio del 25%, può essere liquidato, rispettivamente, in Euro (50,00 x 30gg =) 1.500,00 ed in Euro (25,00 x 30 =) 750,00.

Il danno non-patrimoniale subito dal minore è, quindi, quantificabile all'attualità in complessivi Euro (6.691,00 + 4.200,00 + 1.500,00 + 750,00 =) 13.141,00.

Ritiene il giudice che questo importo non possa essere personalizzato poiché non sono stati dedotti e provati elementi per effettuare questa operazione e perché comunque si tratta di postumi di limitata entità.

Non sono state documentate spese mediche e, pertanto, la domanda proposta dai genitori in proprio non può essere accolta. I ridottissimi postumi riconosciuti al minore escludono anche il riconoscimento di un danno non patrimoniale subito dai genitori.

In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute agli attori nella qualità di legali rapp.ti del figlio minore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che *«il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata»*. In pratica, *«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano*





conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».

Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 7 luglio 2009, ed il suo risarcimento (quattro anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.

Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di Euro 13.141,00, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,087 dell'ultima rilevazione (giugno 2013) consultabile sul sito web dell'ISTAT ([www.istat.it](http://www.istat.it)), ad Euro 12.089,24 e, quindi, su quest'ultima somma come





progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro 13.141,00 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali *ex art. 1282 c.c.*.

Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'istituto convenuto riguardo all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata al pagamento in favore degli attori, nella qualità indicata, della somma di Euro 13.141,00, oltre interessi come sopra determinati.

Alla soccombenza segue la condanna del convenuto istituto al pagamento in favore del procuratore antistatario degli attori, nella qualità, dell'Avv. Domenico Terracino, delle spese di lite, ivi compreso l'acconto versato al CTU, che si liquidano in dispositivo sulla base della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione).

Nulla per le spese tra gli attori in proprio e l'Istituto attesa la contumacia di quest'ultimo.

Sulle rimanenti spese di CTU si provvede come indicato in dispositivo.

**P.Q.M.**





Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~\_\_\_\_\_~~ con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2009, così provvede:

1) accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori ~~\_\_\_\_\_~~ nella qualità esercenti la potestà sul minore ~~\_\_\_\_\_~~, dichiara l'Istituto convenuto esclusivo responsabile della produzione del sinistro e, per l'effetto, condanna il medesimo al pagamento in favore degli attori nella qualità della complessiva somma di Euro 13.141,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dal momento del sinistro, 7 luglio 2009, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 12.089,24 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 7 luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 13.141,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;

2) condanna ~~\_\_\_\_\_~~ al pagamento in favore dell'Avv. Domenico Terracino, procuratore antistatario degli attori nella qualità di genitori, delle spese di lite che qui si liquidano in complessivi Euro 2.867,80, di cui Euro 2.200,00 per onorari ed Euro 667,80 per spese, ivi compreso l'acconto al CTU, oltre CPA ed IVA come per legge;

3) rigetta la domanda proposta dagli attori in proprio;

4) le rimanenti spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti del consulente in base al decreto di





liquidazione del 17 aprile 2012, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico esclusivo dell'Istituto convenuto con il conseguente diritto degli attori di ripetere dai predetti resistenti le somme eventualmente già versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.

Così deciso in Napoli, 29 luglio 2013.

Il Giudice  
(dott. Pietro Lupi)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82).

